

**FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL SOFTBALL**

**REGOLAMENTO  
DI  
GIUSTIZIA**

*Deliberato dal Consiglio Federale nella riunione del 21 aprile 2002*

*Approvato dalla Giunta Nazionale C.O.N.I. con provvedimento n° 218  
del 14/5/2002*

**PARTE 1.  
- LA DISCIPLINA -**

**1.01 I soggetti della disciplina**

Gli affiliati, i tesserati e in genere tutti coloro che siano vincolati all'osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti della F.I.B.S. debbono mantenere condotta conforme ai principi della lealtà e probità sportiva e debbono osservare e far osservare, in ogni rapporto di natura sportiva, le norme federali e le delibere, i provvedimenti e le decisioni degli Organi Federali e degli U.d.G.

**1.02 Disciplina degli Affiliati**

Dal momento dell'accettazione della domanda di affiliazione le società devono:

- a) mantenere la massima correttezza e riservatezza nei rapporti con gli Organi Federali;
- b) provvedere al pagamento, nei termini stabiliti, delle somme dovute agli Organi Federali e agli altri affiliati per qualsiasi causa o ragione;
- c) assicurare rispetto ed assistenza ai dirigenti federali nelle loro funzioni, nonché, far osservare dai propri tesserati e sostenitori i più rigidi precetti dell'ospitalità e della correttezza sportiva, in ogni situazione, in particolare verso gli U.d.G., i Dirigenti e i tesserati delle altre società in occasione di manifestazioni;
- d) rispettare gli Organi Federali nella loro veste istituzionale, sia nelle relazioni tra affiliati, sia nelle relazioni con terzi, con particolare riguardo ai mezzi di informazione pubblica;
- e) provvedere che i propri tesserati ottemperino alla convocazione degli Organi Federali per la formazione di squadre rappresentative;
- f) trascrivere, nei documenti federali dei propri tesserati, dati anagrafici corrispondenti al vero;
- g) uniformarsi alle disposizioni federali nei rapporti con le società straniere e mantenere la massima correttezza sportiva sul corso di gare e manifestazioni internazionali;
- h) adempiere agli impegni assunti con l'iscrizione a campionati federali o a tornei autorizzati;
- i) instaurare o intrattenere rapporti soltanto attraverso i propri legali rappresentanti, ai quali è fatto esplicito divieto di intraprendere trattative personali con atleti o managers di altre società;
- j) vigilare sulla condotta morale e sportiva dei propri tesserati, facendo rigorosamente rispettare agli stessi le norme federali e lo spirito di gioco;
- k) evitare di compiere e non consentire che altri compiano, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare il corretto svolgimento od il risultato delle gare con l'intento di assicurare a chicchessia un vantaggio in classifica;
- l) portare immediatamente a conoscenza dei propri tesserati le sanzioni adottate a carico degli stessi dagli Organi Federali preposti a curarne l'esecuzione;
- m) nei confronti di Enti ed Associazioni esterne, pubblici o privati, mantenere rapporti che non ledano la figura della Federazione e dei suoi Organi e che non interferiscano con gli interessi di altre società o di singoli tesserati;
- n) dare la massima diffusione ai comunicati ufficiali della F.I.B.S. e degli organi competenti in ciascun settore.

**1.03 Disciplina dei tesserati**

I tesserati alla F.I.B.S. hanno l'obbligo di rispettare lo Statuto, i Regolamenti della

F.I.B.S. ed ogni altra disposizione e delibera federale; di far rispettare, nell'esercizio delle proprie funzioni e per la parte di propria competenza, i Regolamenti, le disposizioni e le delibere federali; in particolare devono ottemperare ai seguenti doveri:

- a) attenersi alle norme previste dall'art. 53 dello Statuto;
- b) dimostrare sempre, nell'esercizio delle proprie funzioni, esemplare rettitudine e moralità;
- c) osservare il segreto d'ufficio e non fare in pubblico o in privato, né rilasciare alla stampa od altri organi di informazione, dichiarazioni o commenti relativi ad eventi riservati o che possano ledere il prestigio della F.I.B.S. o dei suoi Organi;
- d) uniformare i rapporti con gli altri affiliati al più schietto ed amichevole spirito di collaborazione, nel rispetto dell'etica sportiva;
- e) rispettare eventuali norme interne delle società per le quali sono tesserati.

**1.04 Disciplina in campo**

Lo svolgimento delle gare deve avvenire nel rispetto delle norme disciplinari e tecniche del gioco e della lealtà sportiva.

In particolare:

- a) le squadre e i tesserati ammessi sul terreno di gioco devono mantenere reciprocamente contegno corretto e sportivo, soprattutto nei confronti dei componenti la squadra avversaria e degli U.d.G.;
- b) l'incoraggiamento della propria squadra non deve disturbare il regolare svolgimento della gara;
- c) è vietato a tutti i tesserati presenti sul terreno di gioco di rivolgersi al pubblico con parole o con gesti;
- d) le società devono curare ed esigere che:
  - ⇒ gli Ufficiali di gara siano rispettati e sia impedita qualsiasi manifestazione che possa menomarne l'autorità ed il prestigio;
  - ⇒ gli Ufficiali di Gara sul campo siano protetti affinché possano adempiere il proprio mandato in assoluta tranquillità morale e sicurezza fisica;
  - ⇒ agli Ufficiali di Gara sia assicurata l'assistenza necessaria, ove occorre, dal momento dell'arrivo al campo sportivo a quello della partenza. A tale scopo ogni società dovrà indicare, al momento dell'iscrizione ai campionati e per ciascuna squadra iscritta, il nominativo di un dirigente addetto agli U.d.G.;
- e) la società ospitante deve prestare la propria assistenza e concorrere attivamente alla tutela della squadra ospitata. Qualora si siano verificati o vi sia pericolo che si verifichino degli incidenti, la squadra ospite deve essere assistita e tutelata fino al momento della partenza dalla città;
- f) la società ospitante è responsabile della buona efficienza del terreno di gioco e dei servizi di funzionalità previsti dal documento di omologazione;
- g) l'abbandono volontario del terreno di gioco da parte di una squadra o la mancata o ritardata presentazione in campo, se non per cause documentate, costituiscono grave infrazione disciplinare.

**1.05 Responsabilità degli affiliati**

Qualora si verifichino situazioni che impediscano il normale allontanamento dal campo di gioco da parte della società ospitata e/o degli U.d.G., la società ospitante deve porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché sia garantita la piena incolumità della società ospitata, degli U.d.G. nonché dei loro mezzi di trasporto e sia agevolato, in condizioni di sicurezza, il loro allontanamento dal campo di gioco.

La società ospitante può essere ritenuta responsabile dei danni arrecati alle persone di

cui sopra ed ai loro mezzi di trasporto, nell'ambito del Comune ove si trova il campo di gioco, qualora sia comprovato che il danno di cui sopra sia addebitabile in maniera certa a tesserati della società ospitante.

La mancata richiesta della Forza Pubblica comporta un aggravamento della sanzione. La società può andare esente in tutto od in parte da eventuali sanzioni nel caso risulti dagli atti ufficiali di gara che la stessa abbia adottato tutte le misure di sicurezza richieste ed adeguate alle necessità.

#### **1.06 Responsabilità degli affiliati e dei tesserati**

I tesserati alla F.I.B.S. rispondono delle proprie infrazioni alle norme disciplinari enunciate a titolo di colpa o dolo.

I dirigenti dotati della legale rappresentanza delle società sono ritenuti corresponsabili, sino a prova contraria, delle infrazioni commesse dalle società rappresentate.

Il dirigente accompagnatore ed il manager rispondono della disciplina collettiva della squadra prima, durante e dopo lo svolgimento della gara nonché del contegno dei giocatori non impegnati in essa, ferma restando la responsabilità individuale di ciascuno di loro.

Le società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta ai sensi dei Regolamenti Federali e dello Statuto.

Le società sono, altresì, ritenute responsabili, sino a prova contraria, del mancato rispetto di quanto previsto dal precedente art. 1.02, ed in particolare alla lettera k), quando i fatti risultino commessi o comunque favoriti, anche da persone estranee, a vantaggio delle società medesime.

La prova contraria dovrà dimostrare l'estraneità della società nella commissione dei fatti di cui sopra o la sussistenza di un serio e ragionevole dubbio in proposito.

Le società rispondono agli effetti disciplinari a titolo di responsabilità oggettiva dei fatti direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento delle manifestazioni sportive compiute dai propri dirigenti, soci, accompagnatori, sostenitori e tesserati in genere.

L'ignoranza dei Regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli Organi Federali competenti non può essere invocata a nessun effetto.

Rispondono di illecito sportivo tutti i tesserati e le società di cui all'articolo 1.01 del presente regolamento, qualora compiano o consentano che altri, a loro nome e nel loro interesse, compiano, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara ovvero ad assicurare a chicchessia un vantaggio in classifica.

Il dirigente, il socio o il tesserato che comunque abbia od abbia avuto rapporti con affiliati o altri tesserati che abbiano posto o stiano per porre in essere taluni degli atti indicati al comma precedente o comunque ne abbia notizia, ha il dovere di informarne immediatamente mediante lettera raccomandata il Procuratore Federale, qualunque sia il modo con cui ne sia venuto a conoscenza.

## **PARTE 2. - LE SANZIONI -**

### **2.01 Sanzioni**

Le sanzioni stabilite per le infrazioni a norme federali si articolano:

#### **a) per gli affiliati:**

- richiami;
- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni di carattere sportivo;
- limitazione o perdita dei diritti derivanti dalla affiliazione.

## **6 Regolamento di Giustizia**

### **b) per i tesserati:**

- richiami,
- sanzioni di carattere sportivo.

Esse possono essere applicate, secondo i casi, a tesserati o a società e possono, a giudizio dell'Organo Giudicante, essere cumulabili.

### **2.02 Caratteristiche delle sanzioni**

Le sanzioni hanno le seguenti caratteristiche:

#### **Categoria a) - Richiami:**

1. **ammonizione:** consiste in un richiamo scritto ad osservare scrupolosamente i doveri ed i compiti che scaturiscono dal rapporto in essere;
2. **deplorazione:** è una dichiarazione di biasimo scritta e motivata per lievi trasgressioni;
3. **diffida:** consiste nel formale preavviso scritto della comminazione di una sanzione di grado superiore a quella in unione alla quale la diffida stessa è stata comminata, qualora il soggetto incorra in una recidività generica entro l'annata sportiva. Più precisamente la diffida consiste nella intimazione al rispetto delle norme ed a non ripetere le infrazioni già commesse.

#### **Categoria b) - Sanzioni pecuniarie:**

1. **ammenda:** consiste nella condanna della società punita a corrispondere la somma stabilita, inviandola alla Segreteria Generale entro 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione della sanzione inflitta. In caso di mancata corresponsione nel termine predetto sarà dovuta un'indennità di mora pari al 30% della somma stabilita

#### **Categoria c): Sanzioni di carattere sportivo:**

- a) **disputa di uno o più gare a porte chiuse:** consiste nel divieto posto alla società ospitante punita di far accedere al campo di gioco il pubblico per l'intera durata di ciascuna gara del campionato o torneo al quale partecipa la propria squadra. La sanzione va scontata nello stesso campionato o nello stesso torneo in cui siano avvenuti i fatti che hanno determinato il provvedimento.
- b) **squalifica di campo:** consiste nel divieto posto alla società ospitante, per il periodo indicato nel provvedimento, di disputare sul proprio terreno di gioco le gare del campionato o torneo compresi nei termini di squalifica del campo, del campionato o torneo in cui si sono verificati i fatti che hanno determinato il provvedimento. Tali incontri devono essere disputati in un campo neutro indicato dall'Organo preposto alla organizzazione delle gare. Eventuali spese di organizzazione dei suddetti incontri saranno a carico della società punita, alla quale incombono i doveri e le responsabilità previste per la società ospitante.
- c) **squalifica per un periodo di tempo determinato o per una o più giornate di gara:** consiste nel divieto di svolgere attività federale per un periodo di tempo o per un determinato numero di giornate di gara ufficiali della stessa serie o categoria di campionato o torneo, immediatamente successive alla applicazione della sanzione e che risultino essere state effettivamente giocate ed omologate;
- d) **perdita della gara:** consiste nell'omologazione dell'incontro previsto in calendario con la sconfitta della squadra che ha commesso l'infrazione. Se la squadra avversaria non è soggetta alla medesima sanzione sarà dichiarata vincente con il punteggio di un punto per ogni inning previsto per le partite di

quel campionato o torneo; alla perdente vanno assegnati 0 punti

- e) perdita della gara più il conteggio in classifica di un numero ulteriore di gare perse:** consiste nell'aggiunta della penalizzazione per la società sanzionata di un ulteriore numero di gare omologate come perse ai fini della classifica;
- f) retrocessione in classifica:** consiste nell'attribuzione in classifica alla società sanzionata dello stesso numero di gare vinte dalla squadra ultima classificata. A parità di partite disputate verrà detratto un ulteriore punto sulla percentuale di classifica; tale diminuzione sarà mantenuta per tutta la durata del campionato o torneo. Ai fini del computo del numero delle partite giocate e della conseguente formazione della classifica, valgono i seguenti criteri:
- ⇒ se al momento della punizione le due squadre hanno disputato lo stesso numero di partite, la classifica risultante è immediatamente determinata;
  - ⇒ se la squadra punita ha disputato un numero di partite inferiore all'ultima in classifica, questa viene determinata in base al punteggio acquisito dall'ultima in classifica, al momento in cui essa aveva disputato lo stesso numero di partite della squadra punita
  - ⇒ se la squadra punita ha disputato un numero di partite superiore a quelle della squadra attualmente ultima in classifica, questa sarà determinata al momento in cui l'ultima in classifica avrà disputato lo stesso numero di partite della squadra punita, al momento dell'infrazione.
- g) esclusione dal campionato o torneo:** consiste nel divieto, posto a carico della squadra della società punita, di disputare le residue gare del campionato o torneo di competenza e comporta la retrocessione della squadra stessa alla categoria inferiore se questa esiste. Le partite già disputate dalla squadra esclusa, verranno annullate agli effetti della sola classifica. La squadra della società sanzionata non potrà comunque essere chiamata a disputare nell'annata successiva la stessa categoria di campionato dalla quale è stata esclusa a meno che non sia l'ultima.

**Categoria d): limitazioni o perdita dei diritti derivanti dalla affiliazione o dal tesseramento:**

- a) ritiro della tessera:** consiste nel divieto, posto a carico del tesserato punito, di svolgere per un determinato periodo l'attività o di esercitare le funzioni per le quali gli era stata rilasciata la tessera federale;
- b) interdizione per un periodo di tempo determinato:** consiste nel divieto, posto a carico del tesserato punito, di svolgere qualsiasi attività o di esercitare qualsiasi funzione nell'ambito della F.I.B.S. per un periodo di tempo stabilito;
- c) sospensione a tempo determinato dei diritti derivanti dalla affiliazione:** consiste nella perdita, per il periodo di tempo stabilito, dei diritti previsti per le società dall'art. 8 dello Statuto;
- d) radiazione dai Ruoli Federali:** consiste nella cancellazione della società dall'Albo Federale delle Società affiliate, con conseguente perdita di tutti i diritti previsti dall'art. 8 dello Statuto o nella cancellazione del nominativo della persona punita dall'Albo dei tesserati, con la conseguente perdita di tutti i diritti previsti dallo Statuto per i tesserati ed il divieto di partecipare sotto qualsiasi veste o qualifica a qualunque attività della F.I.B.S..  
La radiazione comporta che il nome della società o del tesserato radiato venga segnalata al C.O.N.I. ed alle altre Federazioni Sportive Nazionali.

**2.03 Sanzioni a carico delle società**

In ordine di gravità, nell'ambito delle singole categorie stabilite all'art. 2.01, le sanzioni

**8 Regolamento di Giustizia**

a carico delle società sono le seguenti:

- a):
1. ammonizione;
  2. deplorazione;
  3. diffida;
- b):
- a) ammenda fino a L. 5.000.000;
  - b) disputa di uno o più gare a porte chiuse;
  - c) squalifica del campo fino ad un massimo di un anno;
- c):
- a) perdita della gara;
  - b) perdita della gara più il conteggio in classifica di un numero ulteriore di gare perse;
  - c) retrocessione in classifica;
  - d) esclusione dal campionato o torneo;
- d):
1. sospensione a tempo determinato dei diritti derivanti dalla affiliazione, fino ad un massimo di un anno;
  2. radiazione dai ruoli federali.

**2.04 Sanzioni a carico dei tesserati**

In ordine di gravità nell'ambito delle categorie stabilite all'art. 2.01, le sanzioni a carico dei tesserati sono le seguenti:

- a):
- a) ammonizione;
  - b) deplorazione;
  - c) diffida;
- b):
- a) squalifica per una o più gare fino ad un massimo di 12 gare
  - b) squalifica per un periodo di tempo, fino ad un massimo di 3 anni,
- c):
- a) radiazione dai ruoli federali.
  - b) radiazione dai ruoli federali con comunicazione al C.O.N.I. per la radiazione da tutte le F.S.N.

**2.05 Applicabilità delle sanzioni**

Le sanzioni sono applicate dagli Organi Giudicanti competenti, secondo quanto disposto dai successivi articoli, indipendentemente dalle sanzioni tecniche di gioco previste dal R.T.G..

Le sanzioni sono applicate, a seconda della gravità oggettiva delle infrazioni e tenuto conto dei precedenti e della recidività, valutando, sulla base degli elementi emergenti, la sanzione da applicare caso per caso.

Qualora venga disposta la sospensione cautelativa di cui al successivo art. 2.07, il periodo della sospensione stessa sarà computato nel periodo della sanzione punitiva inflitta.

Le sanzioni comminate a seguito di violazione della normativa antidoping hanno efficacia anche presso le altre Federazioni Sportive Nazionali.

**2.06 Decorrenza delle sanzioni**

L'esecuzione delle sanzioni di cui agli artt. 2.03 lettera b) punto 2 (Disputa di una o più gare a porte chiuse) ha inizio con la gara immediatamente successiva alla notifica della sanzione stessa e viene computata in ragione delle partite effettivamente disputate ed omologate.

Se una gara tra quelle in cui dovrà essere scontata la sanzione non viene giocata e non omologata, la sanzione sarà scontata nella gara di recupero o di ripetizione o di completamento.

In caso di rinuncia da parte di una società alla disputa di una gara tra quelle in cui dovrà essere scontata la sanzione questa dovrà essere scontata nelle prime gare del campionato immediatamente successivo o nella stessa serie o nella stessa categoria di campionato o torneo.

Qualora la sanzione non sia stata interamente scontata entro il termine del campionato in cui è stata inflitta, sarà scontata nel corso del campionato immediatamente successivo, senza tener conto della serie o categoria di partecipazione.

Le sanzioni irrogate nel corso di un torneo o gara amichevole devono essere scontate nelle gare di torneo o amichevoli, regolarmente autorizzate, immediatamente successive alla notifica della sanzione stessa.

Qualora le sanzioni irrogate nel corso di un torneo o gara amichevole non siano state interamente scontate entro il termine dell'anno agonistico in cui sono state inflitte, saranno scontate nel corso del torneo, gare amichevoli o campionato immediatamente successivi, senza tenere conto della serie o categoria di partecipazione.

La presentazione o la pendenza di un qualsiasi mezzo di gravame non sospende l'esecutività della decisione.

Le sanzioni hanno effetto dal momento in cui l'interessato ne viene a conoscenza mediante il ricevimento della decisione.

Nel caso in cui il sanzionato non dovesse rispettare la decisione disciplinare incorrerà in un nuovo procedimento disciplinare con l'aggravante della recidiva.

Tutte le decisioni pronunciate dagli Organi di Giustizia federale sono esecutive anche se esse non sono ancora passate in giudicato

La parte che ha interesse contrario all'esecuzione potrà chiedere al Giudice d'Appello la sospensione dell'efficacia esecutiva, che verrà disposta solo se ricorrono gravi motivi.

Le sanzioni irrogate nel corso della Coppa Italia devono essere scontate nelle gare immediatamente successive della medesima Coppa Italia.

Qualora le sanzioni irrogate non siano interamente scontate entro il termine dell'anno agonistico in cui sono state inflitte, saranno scontate nel corso della Coppa Italia o del Campionato immediatamente successivi, senza tenere conto della serie o categoria di partecipazione.

### **2.07 Sospensione cautelativa**

Per i tesserati deferiti per infrazione disciplinare e/o illecito sportivo, può essere disposta dall'organo di primo grado, e soltanto su richiesta del Procuratore Federale, la sospensione in via cautelare da ogni attività sportiva. Analogo provvedimento può essere adottato, sempre su richiesta del Procuratore Federale, nei confronti di società sportive affiliate.

La sospensione cautelare deve essere compiutamente motivata. Nel caso in cui il Giudice accolga la richiesta del Procuratore Federale Il provvedimento, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) generalità dell'imputato ed elementi che servono ad identificarlo;
- b) descrizione del fatto addebitato e indicazione delle norme violate. Nella formulazione dell'imputazione il giudice può dare una qualificazione giuridica diversa da quella indicata dal Procuratore Federale;
- c) la motivazione, contenente l'indicazione dei fatti da cui si desumono i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze che richiedono l'adozione del provvedimento cautelare, la rilevanza per l'adozione della misura, tenuto conto anche del tempo trascorso dall'aver commesso il fatto;
- d) esposizione dei motivi per cui sono ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla

## **10 Regolamento di Giustizia**

difesa;

- e) la fissazione della data di scadenza della misura cautelare;
- f) la data di sottoscrizione del giudice.

I presupposti in presenza dei quali può richiedersi la sospensione sono:

- a) la gravità dell'infrazione;
- b) gravi indizi di colpevolezza;
- c) l'esigenza di garantire il non inquinamento delle prove;
- d) la reiterazione delle violazioni.

La sospensione cautelare ha una durata massima di sessanta giorni e deve essere comunicata a cura della Segreteria Federale all'interessato, e per conoscenza al Presidente Federale, al Consiglio Federale ed alla società affiliata di appartenenza. Copia del provvedimento deve essere allegata al procedimento disciplinare.

I periodi di sospensione cautelare già scontati devono essere computati nella sanzione eventualmente irrogata.

La sospensione cautelare non è rinnovabile.

Il provvedimento di sospensione cautelare è impugnabile di fronte alla Corte Federale. L'impugnazione deve essere proposta per iscritto nel termine di cinque giorni da quando il ricorrente ha avuto conoscenza del provvedimento; l'impugnazione non sospende la esecutività dello stesso. Il provvedimento di sospensione può altresì essere modificato o revocato in ogni stato e grado del giudizio disciplinare su istanza dell'interessato diretta all'organo che lo ha adottato, quando, valutata ogni circostanza del caso, siano venute meno le ragioni che lo hanno determinato.

Qualora il tesserato sia colpito da provvedimenti restrittivi delle libertà personale da parte dell'Autorità giudiziaria o sia, comunque, sottoposto a procedimento penale, l'organo di primo grado può disporre la sospensione dell'attività federale anche a tempo indeterminato.

Nei casi di violazione della normativa antidoping, si applicano le disposizioni del regolamento specifico.

### **2.08 Estinzione delle infrazioni**

**La prescrizione:** le infrazioni si prescrivono in tre anni.

Le infrazioni per illecito sportivo, ivi comprese le violazioni al Regolamento Antidoping, si prescrivono in cinque anni.

I termini di cui sopra decorrono, per l'infrazione consumata, dal giorno della consumazione; per quella tentata, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole.

Il corso della prescrizione rimane sospeso in caso di deferimento della questione ad altro giudice ed in ogni caso in cui la sospensione del procedimento disciplinare è imposto dal presente regolamento.

Il corso della prescrizione è interrotto dalla decisione di condanna.

Sono cause interrottive:

- a) l'interrogatorio davanti al Procuratore Federale;
- b) l'invito a presentarsi davanti al Procuratore per rendere l'interrogatorio;
- c) la richiesta di rinvio a procedimento disciplinare.

Se gli atti interrottivi sono molteplici, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso i termini stabiliti nei commi 1 e 2 possono essere prolungati oltre la metà.

**L'amnistia:** estingue tutte le infrazioni, se totale, o quelle per cui è stata concessa; produce effetti, limitatamente alle sanzioni, a favore degli autori o responsabili delle infrazioni stesse; fa cessare l'esecuzione delle relative sanzioni in corso; può essere sottoposta a condizioni. L'amnistia può essere concessa dal C.F. in occasioni eccezionali fissandone la data di decorrenza. In caso di amnistia restano impregiudicati gli effetti dell'art. 5 dello Statuto del CONI; fa cessare anche le pene accessorie e, in ogni caso, si applica ai singoli reati per i quali è stata concessa anche in concorso di

reati. Essa, tuttavia:

- è limitata alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa;
- è una delle cause di estinzione dell'infrazione se interviene quando non vi sia stata ancora condanna (propria); se interviene dopo la decisione irrevocabile di condanna, estingue le sanzioni principali e quelle accessorie, ma non gli effetti della sanzione (impropria);
- non si applica ai recidivi;
- può essere sottoposta ad obblighi.

**L'indulto:** estingue la sanzione irrogata, non già interamente scontata, condonandola in tutto o in parte o commutandola in altra specie di sanzione stabilita dalle norme federali, produce effetti a favore degli autori o responsabili delle infrazioni relative; può essere sottoposto a condizioni e ad obblighi. L'indulto non estingue le pene accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente e non presuppone una condanna irrevocabile: la sua efficacia è di regola circoscritta alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente alla data di deliberazione del Consiglio Federale, salvo che questo non stabilisca una data diversa. L'indulto non si applica nei casi di recidiva. Nel concorso di più infrazioni l'indulto si applica una sola volta dopo cumulate le sanzioni. Anche in caso di indulto restano impregiudicati i riflessi della sanzione ai fini dell'applicazione del disposto di cui all'art. 5 dello Statuto del CONI.

L'indulto può essere concesso dal Consiglio Federale.

**La grazia:** estingue la sanzione irrogata non già interamente scontata, condonandola in tutto o in parte o commutandola in altra specie di sanzione stabilita dalle norme federali; produce effetti a favore degli autori o responsabili delle infrazioni relative; può essere concessa soltanto a domanda. E' condizione di procedibilità per l'esame della domanda l'allegazione della prova dell'avvenuto risarcimento del danno.

La grazia presuppone il passaggio in giudicato della decisione adottata e trattasi di un provvedimento particolare che va a beneficio soltanto di un determinato tesserato. Deve, comunque, risultare scontata almeno la metà della sanzione irrogata, dopo di che il provvedimento di clemenza potrà condonare in tutto o in parte la sanzione residua ovvero potrà commutarla in altra più lieve. Il provvedimento può essere adottato solo a domanda scritta del tesserato indirizzata al Presidente della F.I.B.S.. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno 5 anni dall'adozione del provvedimento definitivo. Restano impregiudicati gli effetti della sanzione ai fini dell'applicazione del disposto di cui all'art. 5 dello Statuto del CONI.

La grazia può essere concessa dal Presidente Federale.

### **2.09 Sanzioni: la recidiva**

Chi, dopo essere stato condannato per un'infrazione, ne commette un'altra, può essere sottoposto ad un aumento fino ad un sesto della pena da infliggere per il nuovo reato.

La pena può essere aumentata fino ad un terzo:

- a) se la nuova infrazione è della stessa indole;
- b) se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente;
- c) se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate nei numeri precedenti, l'aumento della sanzione può essere sino alla metà.

Se il recidivo commette un'altra infrazione, l'aumento della pena, nel caso previsto dalla prima parte del presente articolo, può essere sino alla metà e nei casi sub 1) e

sub 2) può essere sino a due terzi; nel caso di cui al numero 3) può essere da un terzo a due terzi.

In nessun caso l'aumento della sanzione per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultanti dalle condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.

Rientra nel potere discrezionale del giudice decidere se irrogare o meno, nel caso concreto gli aumenti di pena previsti per la recidiva.

La contestazione della recidiva è obbligatoria.

La recidiva è inapplicabile a quelle condanne nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.

Spetta all'organo di giustizia determinare i limiti dell'aggravamento della sanzione, tenuto conto della gravità dell'infrazione e dei precedenti disciplinari. In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare l'entità di pena risultante dal cumulo delle sanzioni irrogate con le condanne precedenti alla commissione del nuovo reato.

### **2.10 Tentativo, circostanze aggravanti o attenuanti, concorso di circostanze**

L'affiliato o il tesserato che compia atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere infrazioni, o che ne è responsabile, è punito, se l'azione non si compie o se l'evento non si verifica, con sanzione punitiva meno grave di quella che sarebbe inflitta se l'infrazione fosse stata consumata.

#### **2.10.1 Circostanze aggravanti**

In caso di particolare gravità del dolo o della colpa dell'autore o responsabile dell'infrazione e la particolare gravità delle conseguenze dell'infrazione, la sanzione disciplinare è aggravata quando dai fatti accertati emergono a carico dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:

- a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
- b) aver danneggiato persone e cose;
- c) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere, ovvero a recare danni all'organizzazione;
- d) aver agito per motivi futili;
- e) aver, in giudizio, anche solo tentato di inquinare le prove;
- f) aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi, delle istituzioni federali giudicanti e requirenti o di qualsiasi altro tesserato;
- g) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
- h) aver l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
- i) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;
- j) aver commesso l'illecito per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire od assicurare a se o ad altri un vantaggio;

#### **2.10.2 Concorso di circostanze aggravanti**

Nel caso di concorso di una o più circostanze aggravanti, l'organo giudicante può limitarsi ad applicare un aumento di sanzioni oppure, valutata la gravità o pericolosità del fatto, può irrogare una sanzione disciplinare che non potrà essere comunque superiore al doppio della sanzione massima prevista.

#### **2.10.3 Circostanze attenuanti**

La sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emerga a favore dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:

- a) aver agito in stato di ira, determinato da fatto ingiusto altrui;
- b) aver concorso il fatto doloso della persona offesa a determinare l'evento, unitamente all'azione od omissione del colpevole;
- c) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale.
- d) essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente, prima del giudizio, per elidere ed attenuare le conseguenze dannose o pericolose della propria o dell'altrui azione;
- e) avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno

#### **2.10.4 Concorso di circostanze attenuanti**

Nel caso di concorso di una o più circostanze attenuanti, l'Organo Giudicante può limitarsi ad apportare una diminuzione di sanzione oppure, valutata l'incidenza dell'attenuante sulla gravità e pericolosità del fatto commesso, può irrogare una sanzione disciplinare inferiore a quella prevista per quel tipo di infrazione

#### **2.10.5 Valutazione delle circostanze**

- a) Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti.
- b) Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall'organo Giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.
- c) Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

#### **2.10.6 Concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti**

L'Organo Giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di un'infrazione, deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza.

Nel caso in cui ritenga prevalenti le aggravanti, tiene conto solo di queste; nel caso contrario, tiene conto solo di quelle attenuanti.

Nel tal caso di equivalenza considera come inesistenti l'una e l'altra circostanza.

#### **2.11 Cumulo di qualifiche**

Qualora una stessa persona cumuli più qualifiche, fatte salve le incompatibilità di cui all'art. 49 dello Statuto, prevale, ai fini dell'esecuzione delle sanzioni, la qualifica nell'ambito della quale è stata commessa l'infrazione.

La distinzione non opera nel caso del tecnico-giocatore, dirigente-tecnico e dirigente-giocatore, per cui le sanzioni devono essere comunque scontate e cioè la squalifica inibisce la presenza in campo per le funzioni legate all'altra/e qualifica/che.

## **PARTE 3. - COMPETENZE -**

**3.00** Le competenze degli Organi della Federazione sono quelle di seguito descritte.

#### **3.01 Il Presidente Federale (P.F.)**

Il Presidente Federale (P.F.) è competente a concedere la grazia.

#### **3.02 Il Consiglio Federale (C.F.)**

Il Consiglio Federale (C.F.) è competente:

## **14 Regolamento di Giustizia**

- a) a concedere amnistia e indulto, previa deliberazione che stabilisca i limiti ed applicabilità del provvedimento;
- b) ad effettuare il controllo di legittimità sulle delibere delle Assemblee Elettive degli Organi Periferici nonché l'interpretazione delle norme statutarie e degli altri Regolamenti federali a norma dell'art. 29.2 lettere n) ed y) dello Statuto.

#### **3.03 Il Procuratore Federale**

Le funzioni di indagine e requirenti davanti agli organi di giustizia sono attribuite al Procuratore Federale nominato dal Consiglio Federale all'inizio del quadriennio olimpico e composto dal procuratore federale stesso, da un suo sostituto e da eventuali collaboratori.

L'Organo dura in carica quattro anni e non decade in caso di decadenza del C.F.

L'Ufficio ha il compito ed i doveri di svolgere le inchieste e istruttorie relative:

- a) alle denunce ricevute da parte dei tesserati, affiliati, organi e commissioni federali e in tutti i casi in cui sussista fondato motivo per ritenere che l'affiliato o il tesserato abbia violato norme relative allo Statuto ed ai regolamenti federali e, comunque, l'obbligo di tenere una condotta conforme ai principi di correttezza, lealtà e probità sportiva, ovvero abbia con giudizi e rilievi pubblici o, comunque, con qualsiasi altro comportamento, leso la dignità, il decoro, il prestigio della Federazione, dei suoi organi e/o dirigenti.
- b) nei casi in cui il Giudice Unico o la C.A.F. ritengano di trasmettere gli atti al Procuratore Federale per un supplemento di istruttoria in ordine ad eventuali altre possibili trasgressioni emerse in sede di giudizio a carico di tesserati o affiliati alla F.I.B.S.

Il Procuratore Federale ogni qual volta venga a conoscenza dei fatti che possano costituire violazioni ai doveri di cui alla precedente lettera a), avvia le indagini preliminari sui fatti medesimi.

Il Procuratore Federale ricevuta la notizia di interesse disciplinare, provvede immediatamente alla iscrizione della notizia nel registro "atti relativi a violazioni disciplinari" e procede alle necessarie attività di indagine e controllo.

Qualora ritenga insussistente l'illecito disciplinare, provvede ad emettere provvedimento di archiviazione.

Qualora ritenga la sussistenza di comportamenti meritevoli di sanzione disciplinare, esegue gli accertamenti ed indagini che ritiene opportuni (acquisizione di documenti, audizione di persone informate, audizione dell'incolpato) e quant'altro ritenga utile e/o opportuno ai fini dell'accertamento.

Potrà, in particolare, ordinare l'esibizione di qualunque atto o documento ritenuti necessari per l'indagine e disporre l'acquisizione di copia che provvederà a datare e vistare all'atto dell'acquisizione.

All'esito dei predetti accertamenti:

- a) ove ritenga di non avere conseguito idonea prova di responsabilità, dispone l'archiviazione del procedimento;
- b) ove invece ritenga la sussistenza di sufficienti elementi di prova, eleva atto di incolpazione, con il quale dispone il rinvio dinanzi l'organo di giustizia al quale ritiene di proporre la proposta punitiva e ne trasmette copia, a mezzo raccomandata A.R. all'incolpato.

L'atto di incolpazione deve, a pena di nullità, contenere:

- a) il numero del registro delle incolpazioni;
- b) l'indicazione del giudice dinanzi al quale l'incolpato dovrà comparire;
- c) la specifica indicazione dei fatti contestati;
- d) l'indicazione delle violazioni addebitate;
- e) l'elencazione delle fonti di prova;

f) l'indicazione della facoltà di visionare il fascicolo e di estrarne copia.  
Al contempo trasmette copia dell'atto di incolpazione e del fascicolo con i documenti che intende utilizzare per la dimostrazione dell'accusa, alla segreteria del giudice adito.

### **3.04 Il Giudice Unico Sportivo (G.U.S.)**

Il Giudice Unico Sportivo è composto dal:

- a) Giudice Unico Sportivo Nazionale e da uno o più supplenti;
- b) Giudice/i Unico/i Sportivo/i di Categoria e da uno o più supplenti;
- c) Giudici Unici Sportivi di Zona e da uno o più supplenti;
- d) Giudice/i Unico/i di Concentramento;
- e) Giudice/i Unico/i di Torneo

Nell'ambito delle rispettive competenze tecniche svolge i seguenti compiti:

- a) procede ad omologare le gare dei campionati federali non appena ricevuti i referti arbitrali, attribuendo la vittoria alla squadra che ha conseguito il miglior punteggio nelle gare terminate regolarmente;
- b) omologa le gare dei tornei ufficiali;
- c) omologa le gare amichevoli;
- d) omologa le gare delle fasi finali previste per la promozione alla serie superiore;
- e) omologa le gare delle fasi finali previste per i tornei giovanili;
- f) decide in primo grado sui reclami ad esso proposti nei casi e con le modalità previste dal presente Regolamento per:
  - ⇒ inosservanza di quanto previsto dal R.A.A.;
  - ⇒ effettive e sostanziali irregolarità del campo di gioco, delle palle o degli attrezzi;
  - ⇒ posizioni irregolari dei giocatori e dei tecnici;
  - ⇒ reclami tecnici regolarmente presentati durante le partite secondo quanto previsto dal R.T.G.;
- g) giudica sulle infrazioni alle norme disciplinari avvenute sui campi di gioco;
- h) commina alle società ed ai tesserati le sanzioni previste agli artt. 2.03, 2.04 del presente regolamento;
- i) ratifica, se lo ritiene opportuno, le sanzioni disciplinari prese dalle società nei confronti dei propri tesserati come previsto dall'art. 2.11 del presente Regolamento.

### **3.05 La Corte di Appello Federale (C.A.F.)**

La Corte di Appello Federale (C.A.F.), composta da un Presidente e da due membri, è competente a giudicare in unica istanza sugli appelli proposti avverso le decisioni del G.U.S. che ha emesso il provvedimento ad esclusione di quelli relativi ai reclami tecnici.

### **3.06 Funzionamento degli Organi**

Il funzionamento degli Organi è quello previsto nelle Carte federali  
Le disposizioni regolamentari necessarie per lo svolgimento dell'attività degli Organi disciplinari devono essere sottoposte all'esame di conformità da parte del C.O.N.I.

### **3.07 Sentenza del Giudice**

Qualora manchi una condizione di procedibilità, il giudice dichiara di non doversi procedere.

Se l'illecito è estinto il giudice ne dichiara l'estinzione, ma qualora risulti evidente che il fatto non sussiste o che l'incolpato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce illecito o non è previsto come illecito, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione.

Pronuncia altresì sentenza di assoluzione al di fuori del caso previsto dal secondo comma, con una delle formule prescritte.

Se l'incolpato risulta colpevole il giudice pronuncia sentenza di condanna.

## **PARTE 4. - LE PROCEDURE -**

### **4.01 Comunicazioni delle sanzioni**

Le sanzioni a carattere sospensivo devono essere tempestivamente comunicate, a cura dell'Organo Giudicante che ha emesso il provvedimento, a mezzo telegramma, a cui seguirà il Comunicato Ufficiale inviato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

La comunicazione si intenderà avvenuta dopo 24 ore dalla spedizione del telegramma. Ogni altra sanzione deve essere sollecitamente comunicata, a cura dell'Organo Giudicante che ha emesso il provvedimento, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

La comunicazione si intenderà avvenuta alla data risultante dall'avviso di ricevimento. Qualsiasi provvedimento deve essere comunicato alla società, alla quale incombe l'obbligo di darne immediata notizia ai propri tesserati direttamente interessati.

Le sanzioni a carico di Dirigenti Federali e di Ufficiali di Gara devono essere comunicate personalmente, sempre tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

I comunicati ufficiali, fatto salvo quanto previsto nei capoversi precedenti, verranno pubblicati sul sito ufficiale della F.I.B.S. e/o inviati per posta.

Le decisioni degli Organi Giudicanti dovranno essere comunicate anche agli Organi Periferici nella cui giurisdizione risiede la società o il tesserato ed al Procuratore Federale nei procedimenti di sua competenza.

### **4.02 Norme generali sullo svolgimento dei procedimenti**

Norme generali sullo svolgimento dei procedimenti:

- a) i mezzi di impugnazione vengono presi in esame dagli Organi competenti se proposti con le necessarie formalità;
- b) le decisioni devono essere motivate e rese note nella loro integrità, a mezzo di comunicato ufficiale;
- c) la decisione dell'Organo di Giustizia deve essere sollecitamente comunicata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla parte ricorrente nonché alle altre parti interessate;
- d) agli Organi di Giustizia sono demandati i più ampi poteri d'indagine e di accertamento;
- e) è fatto divieto di diffondere e di dare comunque notorietà, direttamente o indirettamente, in tutto od in parte, a documenti, atti, memorie che riguardino procedimenti disciplinari in corso fino a che non sia intervenuta decisione definitiva. La trasgressione a questa norma costituisce grave mancanza disciplinare.

### **4.03 Rappresentanza e difesa**

Rappresentanza e difesa:

- a) nei procedimenti avanti al G.U.S. competente, i reclami delle società possono essere presentati soltanto dai dirigenti delle società stesse purché siano in carica e, come tali, siano stati segnalati alla F.I.B.S. secondo le vigenti disposizioni. L'incolpato è libero di scegliere la propria linea difensiva anche rinunciando a presentarsi alle convocazioni. Gli altri tesserati F.I.B.S., invece, sono tenuti a rispondere alle convocazioni ed alle richieste degli Organi di Disciplina e la mancata presentazione o risposta senza giustificato motivo costituisce infrazione

- disciplinare;
- b) nei procedimenti avanti la C.A.F. le parti possono farsi rappresentare ed assistere anche da persone di fiducia, munite di delega sottoscritta dal Presidente in carica per la società o dall'interessato;
  - c) le persone che ricoprono cariche federali, nonché, gli arbitri in attività, non possono assumere la rappresentanza ed il patrocinio di chicchessia nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli Organi di Disciplina sportiva;
  - d) allo svolgimento dei procedimenti dinanzi alla C.A.F. possono essere presenti solo le parti ed i loro rappresentanti ed assistenti;
  - e) eventuali terzi interessati ai procedimenti avanti la C.A.F. possono chiedere l'invio della comunicazione oggetto dell'impugnazione a loro spese, nei 5 giorni precedenti la discussione;
  - f) in ogni fase e grado di giudizio l'interessato può farsi assistere da un difensore, il quale ha facoltà di svolgere indagini intese a ricercare ed individuare elementi di prova a favore dell'assistito che potranno essere presentate al Procuratore Federale perché ne tenga conto ai fini delle sue determinazioni o al giudice del procedimento prima che adotti la sua decisione.

#### **4.04 Procedimenti dinanzi alla C.A.F.**

Procedimenti dinanzi alla C.A.F. (appelli):

- a) nei procedimenti di seconda istanza all'Organo Giudicante è attribuita la cognizione del procedimento di prima istanza, limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti nell'appello. Nel procedimento di seconda istanza non possono proporsi domande nuove e se proposte devono essere rigettate d'ufficio. Le nuove prove non possono essere dedotte, salvo che l'appellante dimostri di non aver potuto dedurle nel giudizio di primo grado per causa a lui non imputabile o che l'Organo d'Appello non le ritenga indispensabili ai fini della decisione.
- b) qualora l'organo di seconda istanza valuti diversamente in fatto od in diritto le risultanze del procedimento di prima istanza, riforma, in tutto o in parte, la decisione impugnata decidendo nuovamente; tuttavia non inasprisce le sanzioni a carico del reclamante ad eccezione degli appelli presentati dal Procuratore Federale a seguito di decisione di 1° grado ritenute non congrue;
- c) qualora l'Organo di seconda istanza ravvisi motivi di inammissibilità o di improcedibilità del reclamo di prima istanza, annulla la decisione impugnata senza rinvio; se ritiene insussistente inammissibilità o improcedibilità deliberata dall'Organo di prima istanza, annulla la decisione impugnata e rinvia all'Organo che ha emesso la decisione stessa per un riesame del merito. Analogamente procede su tutte le domande propositegli, qualora rilevi che l'Organo di prima istanza non vi abbia provveduto e/o non abbia preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento e/o non abbia in alcun modo motivata la propria decisione. Vi è annullamento della decisione ogniqualvolta l'azione non sia stata ritualmente esercitata. Vi è rinvio al giudice di primo grado quando la decisione è affetta da nullità assoluta o relativamente assoluta non sanata. Quando il rinvio inficia un singolo atto non vi è annullamento della decisione, ma rimozione dell'atto, se possibile e se necessario ai fini della decisione di appello;
- d) con appello in seconda istanza non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il reclamo in prima istanza;

#### **4.05 Procedimenti dinanzi al G.U.S.**

Procedimenti dinanzi al G.U.S.:

- a) Dinanzi al G.U.S. competente i procedimenti in materia di infrazioni tecniche si svolgono senza contraddittorio sulla base dell'esame dei documenti ufficiali

## **18 Regolamento di Giustizia**

- (referto arbitrale ed allegati, eventuale rapporto del classificatore ufficiale o degli eventuali commissari di campo);
- b) l'Organo Giudicante può richiedere supplementi di rapporto;
  - c) in relazione ai fatti avvenuti sul campo prevalgono, su ogni altro rapporto, quello dell'arbitro capo e quelli dei classificatori o degli eventuali commissari di campo, ed in caso di genericità od indeterminatezza, potranno essere richiesti supplementi di rapporto agli U.d.G. e potrà esserne disposta la convocazione, restando vietato ogni contraddittorio tra essi, tra gli U.d.G. e tra le parti interessate;
  - d) In materia di infrazioni disciplinari è competente il G.U.S. nazionale secondo le regole di cui al precedente art. 3.04.;
  - e) contro le decisioni del G.U.S. è ammesso appello.

#### **4.06 Diritto d'impugnazione**

Il ricorso in appello può essere proposto anche dal Procuratore Federale per i procedimenti di sua competenza.

Sono legittimati ad instaurare procedimento mediante impugnazione le società affiliate e le persone tesserate alla F.I.B.S. che si ritengono lese nei propri diritti da una decisione dell'Organo Giudicante.

Le società controinteressate all'impugnazione di decisioni giurisdizionali hanno il diritto di svolgere le loro deduzioni dinanzi all'Organo Giudicante.

#### **4.07 Oggetto dell'impugnazione**

Possono essere impugnate soltanto le decisioni adottate dagli Organi Giudicanti in sede giurisdizionale.

#### **4.08 Mezzo d'impugnazione**

Il mezzo d'impugnazione è l'appello indirizzato alla C.A.F.

Si considerano inoltre mezzi d'impugnazione anche quelli presentati in campo al Giudice competente.

#### **4.09 Rinuncia alle impugnazioni**

Le parti che propongono l'impugnazione possono rinunciare espressamente prima che intervengano le decisioni.

In tal caso l'Organo competente a decidere dichiara il non luogo a procedere per rinuncia, disponendo la restituzione della tassa.

La disposizione di cui sopra non si applica alle tasse stabilite per i reclami tecnici.

#### **4.10 Formalità generali per la presentazione delle impugnazioni**

Per presentare una impugnazione occorre avervi interesse diretto.

Quanto ai reclami in ordine allo svolgimento delle gare, sono da considerarsi direttamente interessate soltanto le società ed i tesserati partecipanti alle gare.

Nella proposizione dei mezzi d'impugnazione devono essere osservate le seguenti norme:

- a) essere diretti all'Organo che deve decidere l'impugnazione con sottoscrizione autografa del rappresentante della società o della persona interessata. Sono autorizzati a sottoscrivere i mezzi di Impugnazione delle società, solo il Presidente o suo delegato che sia membro del Consiglio Direttivo sociale, la cui firma si trovi già depositata presso la F.I.B.S., secondo le vigenti disposizioni. Le impugnazioni previste in eventuali procedure d'urgenza possono essere sottoscritte anche da altra persona, sia pur non facente parte della società stessa e non tesserata alla F.I.B.S., purché, espressamente delegata dal Presidente della società, con procura notarile o con delega scritta, depositata presso la Segreteria Generale della F.I.B.S., unitamente alla firma della persona a cui si riferisce la delega in

- oggetto;
- b) riportare gli estremi dell'atto che si intende impugnare e l'esposizione sommaria dei motivi di impugnazione di fatto e di diritto, con l'indicazione delle norme che si ritiene siano state violate;
  - c) essere inviati, a mezzo raccomandata A.R., spedita a mezzo posta, entro i termini fissati per ciascun mezzo di impugnazione;
  - d) nel computo dei termini non si intende compreso il giorno nel quale è iniziata la decorrenza. Il termine che scade in giorno festivo è prorogato di diritto al primo giorno non festivo, immediatamente successivo;
  - e) copia dei motivi di impugnazione deve essere inviata, contestualmente, con lettera raccomandata e nel termine stabilito a tutte le controparti altroché al giudice di primo grado che sollecitamente trasmette alla segreteria del giudice dell'impugnazione il fascicolo relativo al giudizio di primo grado. Copia fotostatica della ricevuta della raccomandata comprovante tale invio deve essere unita al ricorso spedito all'organo di appello;
  - f) le impugnazioni devono essere accompagnate dalla relativa tassa, la cui misura verrà fissata, di anno in anno, dal C.F. della F.I.B.S. per ciascun mezzo di impugnazione. La tassa dovrà essere inviata a mezzo vaglia, indirizzato alla Segreteria Generale della F.I.B.S.. Copia fotostatica della ricevuta dell'avvenuta spedizione della tassa, dovrà essere allegata ai documenti inviati al competente Organo Giudicante;
  - g) l'inosservanza della formalità di cui ai precedenti punti a), b), c), e), f) costituisce motivi di inammissibilità del reclamo e ne preclude l'esame;
  - h) le tasse relative alle impugnazioni accolte, anche parzialmente, vengono restituite totalmente ai proponenti; in tutti gli altri casi vengono incamerate e possono essere date disposizioni per l'addebito delle spese di istruzione. La restituzione della tassa dovrà essere comunicata dall'Organo Giudicante alla Segreteria Generale della F.I.B.S., che provvederà al disbrigo delle relative pratiche contabili ed amministrative.

#### **4.11 Appelli alle C.A.F.: termini**

Fermo restando le formalità per la presentazione degli appelli alla C.A.F., previste dall'art. 4.10 punti a), b), c), d), e), f) il termine per la presentazione dell'appello è di 15 giorni da quello in cui è pervenuta la comunicazione a mezzo raccomandata del provvedimento che si intende impugnare.

Le parti interessate hanno diritto di prendere visione degli atti ufficiali presso la sede dell'Organo giudicante adito o di quello che ha emesso il provvedimento impugnato.

La motivazione del ricorso deve essere spedita a mezzo raccomandata A.R. entro il termine di 10 giorni, indicato nel 10 comma del presente articolo.

La ripetizione o il completamento della gara, eventualmente disposta, resta automaticamente sospesa.

Le parti controinteressate possono inviare proprie deduzioni all'Organo di giustizia adito, con copia inviata per conoscenza al reclamante, a mezzo raccomandata A.R., spedita entro le ore 24 del quinto giorno successivo a quello in cui è loro pervenuto il ricorso.

#### **4.12 Reclamo: definizione,**

I reclami si suddividono in:

- 1. Protesto Tecnico:** mezzo per impugnare, innanzi all'organo giudicante competente, anche in caso di concentramento o torneo,
  - a) una decisione arbitrale presa sul terreno di gioco, secondo quanto definito e con le modalità previste dal R.A.A., per una errata applicazione del R.T.G. o di ogni altra eventuale disposizione federale in deroga a norme previste dal

## **20 Regolamento di Giustizia**

R.T.G. stesso;

- b) per effettive e sostanziali irregolarità dei campi di gioco, delle palle e degli attrezzi

**2. Riserva scritta:** mezzo per impugnare, innanzi all'organo giudicante competente, anche in caso di concentramento o torneo, l'esito di una partita, prima che sia stato dato inizio alla medesima o sia in corso di svolgimento o anche dopo il termine della stessa e comunque entro il termine massimo previsto e con le modalità riportate nel R.A.A.

- a) per violazione di ogni altra disposizione federale, non attinente al RTG o altra disposizione in deroga
- b) per la partecipazione alla gara di giocatore o tecnico in posizione irregolare secondo quanto definito dal R.A.A.

Il reclamo deve essere effettuato secondo quanto previsto dagli articoli seguenti del presente regolamento, deve essere proposto secondo le formalità generali di cui all'art. 4.10 entro tre giorni dalla data di svolgimento della gara, fermo restando quanto previsto dal R.A.A.

#### **4.13 Reclamo: modalità e termini di presentazione**

Per il protesto tecnico, fermo restando quanto disposto dal R.A.A., il manager ha diritto di dichiarare all'arbitro che ha preso la decisione di reclamare la partita al momento in cui ha ravvisato l'errata applicazione del R.T.G. e prima che avvenga il prossimo lancio o azione di gioco.

Per la riserva scritta, fermo restando quanto disposto dal R.A.A., il manager della squadra avversaria deve far rilevare all'arbitro capo l'irregolarità al momento della sua rilevazione.

L'organo competente può, anche d'ufficio, entro 30 giorni dall'effettuazione della gara, rilevare la posizione irregolare di giocatore o tecnico anche in difetto di presentazione di formale reclamo, le sanzioni disciplinari previste dal presente regolamento.

#### **4.14 Reclamo tecnico: conferme e termini**

Al termine della gara e prima che l'arbitro interessato sia uscito dal terreno di gioco, il manager che ha elevato il reclamo tecnico deve comunicargli la conferma e controfirmare il modulo.

In difetto il reclamo cessa di aver efficacia.

Una copia del modulo deve essere restituita al manager reclamante, altra copia deve essere consegnata al manager dell'altra squadra e la terza deve essere trattenuta dall'arbitro capo per l'inoltro all'organo competente.

La conferma del reclamo comporta l'assunzione dell'onere della tassa, nella misura stabilita dal C.F., anche nei casi di mancato inoltro del reclamo stesso all'organo giudicante competente.

La società reclamante deve effettuare, a pena di nullità, il versamento della tassa stabilita dal C.F., a mezzo vaglia telegrafico annunciante il reclamo entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara.

All'invio del vaglia telegrafico deve seguire la proposizione del reclamo formale entro tre giorni dalla data di svolgimento della gara con le modalità di cui all'art. 4.10 del presente regolamento.

La tassa sarà addebitata per metà se il reclamo non verrà confermato al termine della gara.

#### **4.15 Giudice di Torneo, Giudice di Concentramento - competenze**

Il Giudice di Torneo viene designato dal G.U.S. o, a seconda del livello del Torneo, dal G.U.C. o dal G.U.Z., in occasione di tornei organizzati da società affiliate.

Il Giudice Unico di Concentramento viene designato dal G.U.S. in occasione di fasi di

campionato ove nella stessa sede si svolgono più turni di gara.

Il Giudice Unico di Torneo ed il Giudice Unico di Concentramento provvedono a:

- a) omologare le gare di ogni turno;
- b) irrogare eventuali provvedimenti disciplinari nei limiti e per gli effetti del Torneo/concentramento;
- c) disporre la sospensione cautelare di tesserati che abbiano commesso mancanze disciplinari sanzionabili oltre il termine della manifestazione;
- d) esaminare e deliberare, prima del successivo lancio, sul campo senza possibilità di appello, su reclami proposti dalle squadre;
- e) rendere nota la classifica finale del Torneo/Concentramento;
- f) trasmettere al G.U.S. tutta la documentazione relativa al concentramento (rapporti arbitrali, comunicati emessi, reclami, etc.)

La tassa relativa alla presentazione del reclamo viene fissata annualmente dal Consiglio Federale.

#### **4.16 Revisione**

E' ammessa in ogni tempo in favore dei condannati, nei casi determinati dal successivo comma, la revisione delle decisioni dell'Organo giudicante divenute irrevocabili per qualunque causa; ciò anche se la pena è già stata eseguita o è estinta.

La revisione può essere richiesta:

- a) se i fatti stabiliti a fondamento della decisione di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra decisione irrevocabile;
- b) in caso di sopravvenienza, dopo la condanna, di nuove prove di non colpevolezza che, sole o unite alle precedenti, dimostrino che il condannato non doveva esserlo;
- c) nel caso in cui la decisione sia dipesa da falsità in atti o in giudizio, o da altro fatto previsto dalla Legge come reato (quale ad esempio la falsa testimonianza);
- d) nel caso in cui le nuove prove addotte possano consentire al condannato di essere prosciolto oltre che per assoluzione, anche con la formula di "non doversi procedere" foss'anche per estinzione del reato.

##### **4.16.1 Condizione di Procedibilità**

E' la prova di avvenuto versamento della tassa prevista per l'Organo al quale va indirizzata.

##### **4.16.2 Procedura**

A pena di inammissibilità, la domanda va indirizzata, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, alla Commissione di Appello Federale in forma scritta contenente l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano, unitamente a documenti ed atti che ne siano correlati, nonché a copia fotostatica della decisione impugnata completa della notificazione.

Qualora la domanda sia manifestamente infondata, la C.A.F. ne dichiara l'inammissibilità notificando al ricorrente ordinanza motivata che dispone anche in ordine alla tassa versata da parte ricorrente.

La stessa C.A.F. può, in qualunque momento, disporre con ordinanza la sospensione dell'esecuzione della sanzione.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.04 del presente regolamento.

Una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio non può costituire motivo di pronuncia di proscioglimento.

In caso di accoglimento della revisione, anche se per fatti o motivi giuridici non specificamente dedotti da parte ricorrente, la C.A.F. revoca la precedente decisione di condanna e pronuncia il proscioglimento indicandone la causa nel dispositivo. Qualsiasi pronuncia della C.A.F. tanto di accoglimento quanto di rigetto non è

impugnabile

#### **4.17 Ricusazione - Astensione**

Ciascun componente degli Organi di Giustizia può essere ricusato dalle parti nei seguenti casi:

- a) se ha interesse alla questione sottoposta alla sua cognizione;
- b) se egli stesso o il coniuge è prossimo congiunto di una delle parti del procedimento sottoposto alla sua cognizione;
- c) se ha grave inimicizia o motivi di dissidio con le parti della questione sottoposta alla sua cognizione;
- d) se ha dato consigli o manifestato pareri sull'oggetto della controversia, prima dell'instaurazione del giudizio;
- e) se alcuno degli prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dall'infrazione;
- f) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia stata pronunciata la sentenza, egli ha manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto della imputazione

Ciascun componente degli Organi di Giustizia è tenuto ad astenersi nei casi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), ed e). Ha, inoltre, l'obbligo di astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

Il ricorso per la ricusazione, contenente i motivi specifici ed i mezzi di prova, deve essere proposto entro 5 giorni da quando l'interessato viene a conoscenza dell'Organo Giudicante. Qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza del termine predetto, il ricorso può essere inoltrato fino al giorno prima di quello fissato per la decisione.

Nel caso in cui la dichiarazione di astensione o la ricusazione è accolta, il Giudice non potrà compiere alcun atto ed il procedimento sarà sospeso.

Il ricorso per la ricusazione si considera non proposto quando il Giudice, prima della pronuncia, dichiara di astenersi.

Il ricorso per la ricusazione dovrà essere accompagnato dalla tassa il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio Federale.

Tale tassa sarà incamerata in caso di reiezione del ricorso; sarà invece resa in caso di accoglimento.

Il Procuratore Federale non può essere ricusato, ma ha l'obbligo di astenersi qualora ricorrano ragioni di opportunità.

Se è ricusato il giudice di primo grado giudica il giudice di appello; se è ricusato un componente dell'organo di appello il collegio sarà costituito sostituendo il giudice ricusato da un supplente.

#### **4.18 Inammissibilità delle impugnazioni**

Le impugnazioni proposte senza l'osservanza delle norme stabilite nel presente regolamento sono inammissibili.

Sono altresì inammissibili i reclami qualora non siano stati preceduti dall'invio della tassa a mezzo vaglia telegrafico preannunciante il reclamo.

#### **4.19 Riabilitazione**

La riabilitazione è concessa quando siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena sia stata eseguita o sia in altro modo estinta ed il condannato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta. Il termine è di dieci anni se si tratta di recidivo. La riabilitazione non può essere concessa quando il condannato non abbia adempiuto le obbligazioni pecuniarie connesse alla condanna.

La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto quando la persona riabilitata commetta entro cinque anni un atto per il quale gli venga inflitta una pena per un

tempo non inferiore a tre anni.

Le disposizioni relative alla riabilitazione si applicano anche in caso di sentenze di condanna inflitte da altre Federazioni o Comitati Olimpici e che siano state riconosciute dalla F.I.B.S..

La richiesta di riabilitazione si propone con ricorso alla C.A.F. e deve contenere, a pena di inammissibilità gli elementi dai quali desumersi la sussistenza delle condizioni previste nel presente articolo.

Se la richiesta è respinta per difetto del requisito di buona condotta, esso non può essere riproposto prima che sino decorsi due anni dal giorno del rigetto.

La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se la persona riabilitata commette entro cinque anni una infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a due anni o la radiazione o nella ipotesi in cui venga condannato per l'uso di sostanze o di metodi dopanti.

Decide sulla revoca la Commissione d'Appello su ricorso del Procuratore Federale, comunicato all'interessato, qualora essa non sia stata disposta dal giudice che decide sulla nuova condanna.

#### **4.20 Disposizione Finale**

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del C.O.N.I.